

NOTIZIE 29 Settembre 2020

OSSERVATORIO CORTE EDU: LUGLIO-AGOSTO

Beatrice Fragasso
Gaia Caneschi

Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale

A cura di **Francesco Zacchè** e **Stefano Zirulia**

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Beatrice Fragasso (artt. 2, .

In luglio e agosto abbiamo selezionato pronunce relative a: diritto alla vita e que riferimento al rischio di respingimenti “a catena” (art. 3 Cedu); efficacia del controllo giu motivazione del procedimento sulla necessità della misura e violazione del diritto alla ri condanna contumaciale (art. 6 Cedu); scioglimento di un’associazione in caso di condann Cedu); criterio del “legame temporale sufficientemente stretto” per l’accertamento del bi.

ART. 2 CEDU

C. eur. dir. uomo, 4 agosto 2020, sez. II, Tërshana c. Albania**Aggressione con acido – quadro normativo efficiente – non violazione – Efficacia, tempi in relazione a fatti di violenza di genere – violazione**

La ricorrente, una cittadina albanese che aveva subito un'aggressione con acido, lamenta carenze procedurali, allegando che le autorità nazionali non avevano adottato misure idonee a precludere indagini tempestive ed efficaci al fine di identificare e punire il responsabile. Quanto alla sua posizione secondo cui l'obbligo positivo di tutelare vita e integrità fisica non possa essere considerato violato (§148): in questo caso, i giudici ritengono che non sussista una violazione sostanziale dell'articolo 3 della CEDU contro la persona risulta esaustiva ed efficace (§150) e, inoltre, in assenza di denunce, non può prevedere che la ricorrente avrebbe subito un'offesa alla propria integrità fisica (§151). L'articolo 3 della CEDU affermando che l'obbligo di condurre indagini efficaci deve essere espletato con particolare diligenza qualora – com'era il caso in Albania – vigga un clima di generale tolleranza nei confronti dei delinquenti, gli organi inquirenti albanesi erano state invece carenti e superficiali, dal momento che non erano state compiute, in sostanza, che sarebbero state fondamentali per chiarire le circostanze del delitto (§158); i progressi delle indagini (§161). (*Beatrice Fragasso*)

Riferimenti bibliografici: R. Casiraghi, *L'Italia condannata per non aver protetto le vittime*, Giuffrè, 2017, p. 1192.

ART. 3 CEDU**C. eur. dir. uomo, 23 luglio 2020, sez. I, M.K. e altri c. Polonia**

Divieto di trattamenti inumani e degradanti – espulsione di richiedenti asilo – “chain-refoulement” politica di respingimenti – violazione – Diritto a un rimedio effettivo – ricorsi privi di effetti – il diritto al ricorso – violazione

La Corte ravvisa da parte delle autorità polacche la violazione degli artt. 3, 4 prot. n. 4 della CEDU. Quanto al riferimento al primo parametro, i giudici affermano che il respingimento arbitrario dei richiedenti d'asilo e i ricorrenti avrebbero rischiato di essere espulsi in Cecenia, dove temevano di poter subire trattamenti inumani e degradanti. Per quanto alle obbligazioni procedurali scaturenti dall'art. 3 CEDU, le autorità domestiche avrebbero

polacco fino a quando le domande d'asilo non fossero state esaminate dagli organi con violazione dell'art. 4, prot. n. 4 – che vieta le espulsioni collettive – poiché, come risulda dalle decisioni polacche respingevano sistematicamente i richiedenti asilo provenienti dalla Bielorussia, e in considerazione le situazioni individuali dei richiedenti (§206-208). In violazione dell'art. 4, il ricorso per il rimedio effettivo contro la decisione di espulsione, dal momento che l'appello non ha effetto e i richiedenti sono stati respinti nel paese da cui provenivano (§220). Infine, i giudici rilevano una violazione dell'art. 4 che era stata confermata ai provvedimenti provvisori adottati dalla Corte e, in particolare, all'ordine di espulsione presentato alle guardie di confine (§235-237). (*Beatrice Fragasso*)

Riferimenti bibliografici: S. Santini, *Espulsione di stranieri affetti da gravi patologie: una questione di diritto penale*, 2017, p. 360.

ART. 5

C. eur. dir. uomo, sez. IV, 7 luglio 2020, Dimo Dimov e altri c. Bulgaria

Legalità della detenzione - insufficienza del controllo sul provvedimento applicato - diritto alla ripresentazione di una nuova richiesta di riesame – violazione - diritto alla ripresentazione

I ricorrenti, accusati di appartenere ad un'organizzazione criminale ritenuta responsabile della commissione di un crimine, sono stati sottoposti a custodia cautelare nell'ambito di un procedimento penale successivamente archiviato. I ricorrenti hanno presentato un ricorso per il rinvio del giudizio nei confronti dell'art. 5 § 4 Cedu, per l'inefficacia del controllo sulla legittimità della misura cautelare applicata e per la mancanza di un meccanismo riparatorio per la (ritenuta) illegittimità della privazione della libertà personale. I giudici hanno respinto il ricorso di tre dei quattro ricorrenti: infatti, la mancata informazione sulla possibilità di presentare un ricorso per il rinvio del giudizio, in materia di detenzione, esperita con successo in sede nazionale, costituisce, secondo i giudici di diritto, una violazione del diritto ad ottenere un efficace controllo sulla legittimità della detenzione e delle condizioni applicative della misura cautelare, gli organi giurisdizionali interni avevano fatto oggetto dell'accusa, senza motivare sulle ragioni che rendevano necessaria la limitazione del ricorso. La Corte, la Bulgaria è stata condannata per l'assenza (o insufficienza) di motivazione per la limitazione del ricorso, quest'ultima che ha l'effetto di limitare l'efficacia del controllo esercitato sulla legittimità del ricorso. Il divieto di presentare un nuovo ricorso per l'arco temporale delle impugnazioni strumentali che, tuttavia, nel caso di specie era stata applicata ingiustamente.

necessità di una simile limitazione (§ 80). Con riguardo, infine, al diritto alla riparazione dovuta all'assenza di uno strumento da azionare dinanzi agli organi giurisdizionali interni di Strasburgo (§ 87). (*Gaia Caneschi*)

Riferimenti bibliografici: F. Cassibba, *Impugnazioni de libertate e garanzie minime dell'equ*

ART. 6

C. eur. dir. uomo, sez. I, 23 luglio 2020, Chong Coronado c. Andorra

Equità processuale – diritto a comparire personalmente dinanzi ad un giudice – onere di comparire – condanna contumaciale – rifiuto volontario di comparire davanti all'autorità – non viol.

In seguito ad una condanna in primo grado emessa all'esito di un processo al quale il ricorrente lamentata la violazione del diritto di accesso ad un tribunale a causa della condizione di giudizio di revisione della prima decisione celebrato dinanzi al medesimo giudice che a l'onere di prendere parte personalmente al processo lo avrebbe esposto al rischio di un'ordinanza di custodia cautelare precedentemente emessa (e mai eseguita) nei suoi riguardi ha luogo quando un condannato in contumacia non può ottenere successivamente una sentenza non avesse consapevolmente rinunciato al diritto a comparire e difendersi), la Corte europea dell'imputato al processo, che legittima le iniziative dei legislatori nazionali tese a scoraggiare correlate sanzioni non si rivelino ingiustificate e che l'imputato non venga privato dell'assistenza nazionale andorrana offre a coloro che sono stati condannati in contumacia in primo grado di giudice (anche nel caso in cui la rinuncia a comparire sia espressione di un'opzione volontaria prevista, essa non appare sproporzionata. Inoltre, l'interesse dello Stato a garantire quest'ultimo di essere arrestato (senza trascurare il fatto che, nel caso di specie, il ricorrente del provvedimento di restrizione della libertà fino a quando il giudice di seconda istanza il ricorrente, pur potendo, non aveva impugnato la decisione applicativa della misura cautelare) non può considerarsi ingiusto un sistema che cerca di individuare un equilibrio rispetto a interessi in cui quale unica condizione per il secondo giudizio non appare sproporzionato e dunque non c

ART. 11 CEDU

C. eur. dir. uomo, 21 luglio 2020, sez. X, Adana TAYAD c. Turchia**Libertà di associazione – dirigenti condannati per reato di propaganda terroristica – finalità di sicurezza pubblica – violazione**

La ricorrente Adana TAYAD, un'associazione turca di supporto alle famiglie di detenuti e d'Appello, per il fatto che alcuni membri del direttivo erano stati condannati, con sentenza della Corte EDU accoglie il ricorso per violazione dell'art. 11 CEDU, affermando che lo scioglimento dell'associazione non necessaria e, dunque, illegittima ai sensi dell'art. 11, par. 2.

Innanzitutto, la Corte d'Appello avrebbe dovuto effettuare una valutazione indipendente e non basarsi esclusivamente sul contenuto della sentenza di condanna, oltretutto non limitata all'associazione nel suo complesso (§33-34). D'altra parte, i fatti sui quali i giudici avevano fondato la condanna di propaganda: non lo sono, tra gli altri, l'affissione di fotografie in luoghi privati, la raccolta di firme per la protezione di diritti umani (§36). In ogni caso, anche qualora l'allegazione di incitamento a commettere reati fosse dimostrata, lo scioglimento dell'associazione fosse l'unica misura possibile e che non violasse i medesimi obiettivi di sicurezza pubblica. In conclusione, le autorità turche non avevano adottato una misura restrittiva, obbligo che costituisce l'essenza della libertà di associazione (§36). (*Be*

Riferimenti bibliografici: P. Bernardoni, *Libertà di riunione ed affiliazione ad un'associazione: la prevedibilità della condanna*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, p. 359.

ART. 4 PROT. 7**C. eur. dir. uomo, sez. IV, 21 luglio 2020, Velkov c. Bulgaria****Diritto a non essere condannato due volte per lo stesso fatto – natura punitiva della sanzione temporale sufficientemente stretto” – perseguimento dello stesso scopo punitivo**
perseguono lo stesso scopo punitivo senza costituire un sistema sanzionatorio integrato

Il ricorrente, cittadino bulgaro condannato a due anni di reclusione per il reato di disturbo della quiete pubblica, ha chiesto alla Corte EDU perché, per il medesimo fatto (ingiurie e resistenza alle forze dell'ordine durante un'ispezione), la sanzione di quindici giorni di detenzione emessa all'esito di un procedimento amministrativo non costituisca una seconda condanna. La Corte ha stabilito che *idem* opera a condizione che i procedimenti di cui si sostiene la duplicazione abbiano una finalità punitiva ricavabile dai criteri “Engel” (Corte edu, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi). Applicando i criteri Engel al procedimento amministrativo celebrato a carico del ricorrente: nonostante

infatti, la decisione dell'autorità nazionale di irrogare la pena detentiva nel suo ammontare a competizioni sportive per il periodo di due anni, costituisce un indicatore utile ad affermare l'esistenza di un collegamento materiale e temporale sufficientemente stretto. I giudici europei hanno ritenuto sussistente il nesso temporale tra i procedimenti (iniziati a quattro mesi l'uno dall'altro) (§ 77), non sussistente, invece, il nesso materiale: il procedimento amministrativo, il trattamento sanzionatorio inflitto (ritenuto eccessivamente afflittivo in quanto non era stata presa in considerazione dal giudice penale ai fini della comminazione della pena), non era stato preso in considerazione dal giudice penale ai fini della comminazione della pena. (v. Corte EDU, 15 novembre 2016, A. e B. c. Norvegia) (v. *Caneschi*)

Riferimenti bibliografici: F. Cassibba, *Ne bis in idem e procedimenti paralleli*, in *Riv. it. dir. p.*